

essere messa qui per esprimere ciò che vogliamo esprimere.

Per conseguenza, pur accettando qualunque altra formula che venisse proposta, credo che si potrebbe dire: « compiere le investigazioni e le relazioni di cui fossero incaricati. » (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pozzo Marco.

POZZO MARCO. Ho chiesto di parlare quando l'onorevole ministro Pantano ha accennato che egli interpretava l'articolo 2 nel senso che l'incarico della vigilanza per l'esecuzione delle leggi sugli infortuni degli operai sul lavoro e sul lavoro delle donne e dei fanciulli si deve intendere affidato esclusivamente agli ispettori del lavoro ed agli altri ufficiali, dirò così tecnici, di cui si parla all'articolo 9, escludendo così la facoltà di contestare le contravvenzioni a tutti gli ufficiali di polizia giudiziaria e specialmente ai reali carabinieri e agli agenti di pubblica sicurezza.

Su questo punto l'onorevole Canetta ribadiva il concetto dell'onorevole ministro, affermando che gli ufficiali di polizia giudiziaria non hanno competenza per fare le necessarie investigazioni (non dirò rilevazioni per non far dispiacere all'onorevole Giovagnoli).

Ora io credo sommamente pericoloso derogare alle disposizioni del codice di procedura penale in questa materia. Il detto codice affida agli ufficiali di polizia giudiziaria l'ufficio di ricercare i reati d'ogni genere, di raccoglierne le prove, e di fornire all'autorità giudiziaria tutte le indicazioni che possano condurre allo scoprimento degli autori. L'ufficio di contestare le contravvenzioni appartiene dunque precipuamente agli ufficiali di polizia giudiziaria senza distinzione di materia, nè si può spossessarne. Con l'organico ristretto del personale degli ispettori del lavoro non sarebbe del resto possibile esercitare in modo sufficiente la vigilanza necessaria. A parte la questione di massima, e su questo punto richiamo l'attenzione della Camera poichè si tratta di questione assai più grave di quanto ha potuto sembrare all'onorevole ministro, a parte la questione che non si può nè si deve così leggermente derogare alle disposizioni del codice di procedura penale, io osservo adunque che non sarebbe possibile ai soli ufficiali tecnici di esercitare la dovuta vigilanza, accertare e contestare le contravvenzioni alle molte leggi sociali in tutto il Regno, se mancasse il concorso della nu-

merosissima e organizzata schiera degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Ci può essere una soluzione media per conciliare le diverse tendenze. Già in altre materie, come ad esempio in materia di contravvenzioni alla legge sulle opere pubbliche, vige il sistema che, se tutti gli ufficiali di polizia giudiziaria possono accertare i fatti e fare i verbali di contravvenzione, le denunce però non hanno corso se non sono trasmesse all'autorità giudiziaria per il tramite di ufficiali specialmente competenti. Così per le contravvenzioni alla legge sui lavori pubblici i verbali vengono presi in esame dagli ufficiali del Genio civile e debbono essere trasmessi all'autorità giudiziaria dal prefetto.

La questione è sorta improvvisamente, ed io ho chiesto di parlare perchè mi è parso doveroso correre incontro al pericolo di un grave errore, quale quello di togliere ai carabinieri, agli agenti di pubblica sicurezza, a tutti gli ufficiali di polizia giudiziaria, la facoltà di contestare le contravvenzioni alle leggi sociali; non ho dunque potuto predisporre un emendamento, ma invito la Commissione e l'onorevole ministro di ponderare ed essenzialmente di non toccare la disposizione organica scritta nel codice di procedura penale, per cui tutti gli ufficiali di polizia giudiziaria debbono accertare i fatti e contestare le contravvenzioni di azione pubblica, e, dietro denuncia della parte offesa, altresì di azione privata, in qualsiasi materia.

Si potrebbe stabilire che i reali carabinieri, gli agenti di pubblica sicurezza debbono trasmettere i verbali agli ispettori del lavoro, i quali potranno, quando sarà necessario, fare accertamenti tecnici, verificare se sussistano gli estremi di fatto e di diritto per dar corso alla contravvenzione; nella più parte dei casi d'altronde si tratta di circostanze materiali, di semplice e facile accertamento, onde non occorre essere tanto esperti, nè possedere tutte quelle cognizioni d'ordine tecnico e giuridico, a cui accennava l'onorevole Canetta. Così per verificare se si ammette in un ufficio chi non ha l'età prescritta non occorre molta scienza, ed anche un semplice carabiniere può farlo.

Quindi prego l'onorevole ministro di ritornare sulle dichiarazioni fatte testè e di concordare con la Commissione una disposizione la quale, pur valendo a porre riparo agli inconvenienti a cui ha accennato l'onorevole Canetta, tuttavia mantenga ferma la disposizione fondamentale del nostro